

Bruxelles, 12.10.2016  
COM(2016) 620 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare**

**Progetto**

**DECISIONE 1/2016 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA  
(COMITATO MISTO)**

**del XXX 2016**

**recante adozione del suo regolamento interno**

**ALLEGATO**

della

**proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare**

**Progetto**

**DECISIONE 1/2016 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA  
(COMITATO MISTO)**

**del XXX 2016**

**recante adozione del suo regolamento interno**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera (in seguito denominata "la Svizzera"), dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (in seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica in via provvisoria tra la Svizzera e l'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione europea.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.
- (4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, durante l'applicazione provvisoria dell'accordo il comitato misto si compone di delegati della Svizzera e dell'Unione europea.

DECIDE:

*Articolo unico*

È adottato il regolamento interno del comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto in inglese a Bruxelles e a Berna, rispettivamente il XXXX 2016 e il XXXX 2016

*Per il comitato misto*

*Il presidente  
Svizzera*

*Il segretario per l'UE*

*Il segretario per la*

**REGOLAMENTO INTERNO**  
**DEL**  
**COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA (COMITATO**  
**MISTO)**

*Articolo 1*

**Composizione del comitato misto**

1. Il comitato misto è composto per l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, dai delegati della Commissione europea (in seguito "la Commissione") e dei governi degli Stati membri dell'Unione europea e per la Svizzera, dall'altra, dai delegati del governo federale svizzero. Le due parti sono in seguito denominate individualmente "la parte" o congiuntamente "le parti".
2. I delegati delle parti possono essere accompagnati da altri funzionari.
3. Durante l'applicazione provvisoria dell'accordo il comitato misto è costituito da delegati della Svizzera e dell'Unione europea, rappresentata dalla Commissione.

*Articolo 2*

**Presidenza**

1. Le parti presiedono il comitato misto alternandosi per un periodo di un anno civile.

Durante il primo anno civile dall'entrata in vigore dell'accordo, la presidenza è esercitata dalla Svizzera.

2. La parte che detiene la presidenza designa la persona e il suo delegato per la carica di presidente del comitato misto.
3. Il presidente dirige i lavori del comitato misto.
4. Durante l'applicazione provvisoria dell'accordo, le disposizioni della presidenza si applicano mutatis mutandis.

### *Articolo 3*

#### **Osservatori ed esperti**

Il comitato misto può decidere, di comune accordo con le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

### *Articolo 4*

#### **Segreteria**

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Svizzera svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.
2. Il segretariato è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.
3. Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

### *Articolo 5*

#### **Riunioni del comitato misto**

1. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno.

Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze.

Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o della Svizzera.

Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo.

2. Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o in Svizzera, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.
3. Il presidente invia la convocazione, corredata del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai delegati delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo sono inviati almeno 7 giorni di calendario prima della riunione.
4. Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.

5. Il presidente viene informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno 7 giorni di calendario prima di ciascuna riunione.

6. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

#### *Articolo 6*

### **Ordine del giorno**

1. Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2. Ogni parte può proporre voci aggiuntive da inserire nell'ordine del giorno almeno 7 giorni di calendario prima della riunione. Le domande di inclusione di voci aggiuntive nell'ordine del giorno devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente.

3. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

#### *Articolo 7*

### **Gruppi di lavoro del comitato misto**

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto.

2. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno *mutatis mutandis*.

3. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati a prendere decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato misto.

4. Il comitato misto può decidere di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti.

#### *Articolo 8*

### **Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità alle disposizioni dell'accordo. Esse recano il titolo "Raccomandazione" o

"Decisione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.

3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione o raccomandazione adottata dal comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione.

4. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine il testo della proposta viene trasmesso in conformità all'articolo 5 del regolamento interno, entro un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tener conto di circostanze speciali. Quando il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione viene firmata dal presidente e dai segretari.

5. Le decisioni del comitato misto che modificano l'allegato I dell'accordo sono adottate nelle lingue facenti fede dell'accordo.

#### *Articolo 9*

##### **Verbale**

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

2. Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure durante la riunione successiva del comitato misto.

#### *Articolo 10*

##### **Riservatezza**

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

### *Articolo 11*

#### **Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.
2. Il comitato misto approva la ripartizione delle spese relative alle missioni assegnate a esperti.
3. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
4. Le spese connesse ai servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti da o verso l'inglese, il francese e il tedesco sono a carico della parte che ospita la riunione.

### *Articolo 12*

#### **Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretariato del comitato misto.

### *Articolo 13*

#### **Lingue**

Le lingue di lavoro del comitato misto sono l'inglese, il francese e il tedesco. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento interno, il comitato misto basa le proprie decisioni e delibere su documenti redatti in una di queste lingue, salvo diversa decisione delle parti.

### *Articolo 14*

#### **Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato in conformità al suo articolo 8.